



**COMUNE DI ERACLEA**

Provincia di Venezia

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

Prot. N. \_\_\_\_\_ **DELIBERAZIONE N. 53 DEL 12/03/2004**

**OGGETTO: ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 196/2003 - RICOGNIZIONE RELATIVA ALLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY – DECLARATORIA INERENTE LA RESPONSABILITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.**

L'anno **duemilaquattro**, il giorno **dodici** del mese di **marzo** alle ore **12:10**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

<input type="checkbox"/>	<b>ARGENTONI dott. Alberto</b>	<b>Sindaco</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZUCCHETTO Roberto</b>	<b>Assessore</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>FURLAN Patrizia</b>	<b>Assessore</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TREVISIOL Italo</b>	<b>Assessore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BORTOLETTO Alberto</b>	<b>Assessore</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DE CARLI Gianni</b>	<b>Assessore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ROMA Giuliano</b>	<b>Assessore</b>

**Totale Presenti 4      Totale Assenti 3**

Presiede la seduta il Signor **ZUCCHETTO Roberto** in qualità di **Vice Sindaco**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. **FORLIN dott.ssa Luigia Maria**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

**OGGETTO: ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 196/2003 -  
RICOGNIZIONE RELATIVA ALLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA  
NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY – DECLARATORIA INERENTE  
LA RESPONSABILITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.**

Il/La sottoscritto/a Alessandro Dr. SCARPA, Responsabile dell'Area Amministrativa, formula parere tecnico Favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Alessandro Dr. SCARPA

Il/La sottoscritto/a FERRARESE Dott.ssa Franca, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, formula parere contabile Favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata.

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria  
FERRARESE Dott.ssa Franca

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che l'art. 28 del D.Lgs. 196/2003 prevede che, quando il trattamento dei dati personali è effettuato da una pubblica amministrazione titolare del trattamento dei dati sia l'entità nel suo complesso, e che pertanto titolare del trattamento dei dati personali gestiti dagli uffici del Comune di Eraclea è il Comune di Eraclea medesimo;

Rilevato che l'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 prevede la facoltà per il titolare del trattamento dei dati di designare uno o più responsabili del trattamento medesimo;

Osservato che le succitate disposizioni corrispondono rispettivamente all'art. 1, comma 2, lett. d) ed all'art. 8 della legge 675/1996, vigente sino al 31.12.2003;

Preso atto che con deliberazione di GC n. 88 del 27.03.1998 l'Amministrazione Comunale ha nominato, quale responsabile del trattamento dei dati personali, il Segretario generale *pro tempore* allora in carica;

Vista la nota prot. n. 4945/1998, con la quale questa Amministrazione eseguiva la prima notificazione del trattamento dei dati personali al Garante per la Protezione dei dati personali;

Rilevato che nella medesima notificazione era stato indicato, quale

responsabile del trattamento dei dati, il Segretario generale *pro tempore*;

Rilevato altresì che l'art. 23, comma 3, 13° punto, del Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di GC n. 185 del 30.08.2001, commette ai Responsabili di Area “*la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675*”;

Preso atto che in tal modo l'Amministrazione Comunale di Eraclea si è avvalsa della facoltà, già riconosciuta dall'art. 8, comma 3, della Legge 675/1996, ed ora confermata dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, di designare più responsabili del trattamento di dati in considerazione delle esigenze organizzative dell'Ente;

Osservato peraltro che tali nomine erano motivate dal fatto che i poteri dei responsabili del trattamento dei dati (tra gli altri, quello di incaricare altri soggetti al trattamento) erano coerenti con i poteri conferiti ai responsabili di servizio dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, e che, in conseguenza delle riforme degli anni '90 circa la separazione dei poteri gestionali da quelli di indirizzo, non era più sufficiente designare quale responsabile del trattamento dei dati il solo Segretario generale, in quanto la sua posizione all'interno dell'Ente non permetteva più l'esercizio di poteri gerarchici nei confronti dei dipendenti comunali, poteri che oggi, invece, sono commessi ai singoli responsabili di servizio;

Osservato che l'art. 7, comma 4, lett. h), della Legge 675/1996 (nel testo vigente al 31.12.2003) prevedeva che nella notificazione da eseguirsi al Garante della *privacy* fosse necessario (e sufficiente) l'indicazione di “almeno un responsabile” del trattamento dei dati, “da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'art. 13 Legge 675/1996, e quindi nel soggetto, da indicare nell'informativa di cui all'art. 10 Legge 675/1996, deputato a garantire ai terzi interessati l'esercizio dei diritti di cui, appunto all'art. 13;

Preso atto che l'art. 1, comma 1, lett. c) del DPR 318/1999 prevedeva la figura dell'Amministratore di Sistema, soggetto cui era conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati, e di consentirne l'utilizzazione;

Preso atto che con l'approvazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza di cui alla deliberazione di GC n. 39 del 28.03.2002, nonché con il suo successivo aggiornamento di cui alla deliberazione di GC n. 271 del 22.12.2003, l'Amministrazione Comunale individuava tale figura nel Responsabile del Servizio CED;

Preso altresì atto che l'art. 183, comma 1, lett. o), D.Lgs. 196/2003, abroga integralmente il DPR 318/1999, né il D.Lgs. 196/2003 stesso prevede più la figura dell'Amministratore di Sistema in modo espresso, rinviando semplicemente al titolare, nonché al responsabile del trattamento dei dati,

per le funzioni inerenti l'adozione delle misure minime di sicurezza;

Considerato quindi che le misure di sicurezza di cui all'allegato B, parte I, D.Lgs. 196/2003, debbano essere adottate dal titolare e dal responsabile del servizio CED, ivi comprendendo quindi le funzioni già commesse dalla previgente normativa all'Amministratore di Sistema, mentre le misure di sicurezza di cui alla parte II del medesimo allegato dovranno essere adottate dal titolare e da ciascun responsabile del trattamento dei dati come prima indicati, ciascuno per la propria parte di competenza;

Considerato che, per comodità d'espressione e per facilità di distinzione di compiti, è opportuno mantenere la denominazione di Amministratore di Sistema, con la precisazione peraltro che la normativa ad esso applicabile è quella di cui al citato allegato B, parte I, D.Lgs. 196/2003, e ciò anche in considerazione del fatto che il Responsabile del Servizio CED presso questo Ente è sempre stato, finora, responsabile anche di altri servizi, e che pertanto risulta opportuna (se non addirittura necessaria) una maggiore specificazione di compiti in ordine a tale servizio, come da normativa attualmente vigente;

Ritenuto comunque che l'individuazione di un Amministratore di Sistema sia adeguatamente supportata, in relazione al rispetto del principio di legalità nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, in considerazione del fatto che l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 39/1993, che prevede la figura del dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, costituisce norma di indirizzo per gli Enti Locali ai sensi dell'art. 1, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, disposizione in ogni caso da raccordare con le sopravvenute disposizioni in materia di tutela della riservatezza;

Ritenuto quindi che:

- la gestione delle risorse informatiche competa all'Amministratore di Sistema;
- l'autenticazione informatica, l'attribuzione di credenziali di autenticazione e di profili di autorizzazione, nonché il sistema di autorizzazione competano all'Amministratore di Sistema;
- l'indicazione dei soggetti ai quali attribuire i profili di autorizzazione, la proposta sull'estensione degli stessi, nonché i livelli di accesso alle informazioni competano ai singoli Responsabili di Servizio, secondo la relativa competenza;
- l'adozione di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B, parte I, D.Lgs. 196/2003 competa all'Amministratore di Sistema;

Ritenuto, per tutto quanto sopra premesso, che la struttura organizzativa così creata comporti che:

- per il Segretario generale, designato responsabile del trattamento dei dati nella prima notificazione, si configura un ruolo di garanzia dell'esercizio dei diritti agli interessati in materia di trattamento dei dati, e che per tale motivo questo soggetto può sempre essere indicato nell'informativa di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (già art. 10 Legge

675/1996), così assolvendo l'obbligo ivi previsto al comma 1, lett. f);

- i Responsabili di Area/Servizio, designati responsabili del trattamento dei dati sulla base del vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, hanno compiti di tipo gestionale in ordine al trattamento dei dati, ivi compresa la funzione di incaricare i dipendenti loro assegnati al trattamento dei dati personali;
- in particolare, il Responsabile del Servizio CED, già designato Amministratore di Sistema ai sensi del DPR 318/1999, ora abrogato, dai Documenti Programmatici della Sicurezza 2002 e 2003, ha i compiti di cui al citato allegato B, parte I, D.Lgs. 196/2003, con le specificazioni precedentemente citate;

Preso atto quindi che la distribuzione di compiti fra più responsabili del trattamento dei dati come sopra descritta è ancora attuale e funzionale alle esigenze organizzative dell'Ente, e che per tali motivi si intende confermarla nella sua impronta di larga massima, salve le precisazioni effettuate con la presente deliberazione;

Considerato che ai sensi del D.Lgs. 267/2000, artt. 162, comma 1, 165, comma 9, 169, comma 1, rispettivamente: il bilancio di previsione è redatto osservando il principio di pubblicità; a ciascun servizio è affidato, con il medesimo bilancio, un complesso di mezzi finanziari, del quale risponde il responsabile del servizio stesso; sulla base del bilancio può essere definito il piano esecutivo di gestione, con l'affidamento di obiettivi e correlative risorse a ciascun responsabile di servizio;

Ritenuto quindi di dover attribuire al Responsabile del Servizio Finanziario la responsabilità dei dati personali iscritti nel Bilancio di Previsione;

Ritenuto peraltro, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, di attribuire anche agli altri responsabili di servizio la responsabilità del trattamento dei dati personali contenuti nelle iscrizioni a bilancio (nei limiti della propria competenza *ex* art. 165, comma 9, D.Lgs. 267/2000) nei seguenti termini (meglio specificati negli allegati):

- funzione di incaricare gli addetti ai propri servizi al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003;
- trattamento dei dati personali secondo i principi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003;

Considerato che ai sensi del DPR 223/1989, artt. 33, comma 1, 34, comma 1, e 37, comma 1, rispettivamente: l'ufficiale di anagrafe deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta i certificati anagrafici concernenti la residenza e lo stato di famiglia, ferme le limitazioni di legge; l'ufficiale di anagrafe deve rilasciare alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per uso esclusivo di pubblica utilità, gli elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente; è vietato alle persone estranee all'ufficio anagrafe la consultazione diretta delle schede anagrafiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37 comma 1 medesimo;

Ritenuto quindi di dover attribuire al Responsabile del Servizio Anagrafe la responsabilità dei dati personali iscritti nei registri anagrafici;

Ritenuto peraltro, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, di attribuire anche agli altri responsabili di servizio la responsabilità del trattamento dei dati personali d'anagrafe ostensibili a chiunque ai sensi del citato art. 33, comma 1, DPR 223/1989, nei seguenti termini (meglio specificati negli allegati):

- funzione di incaricare gli addetti ai propri servizi al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003;
- trattamento dei dati personali secondo i principi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003;

Considerato che ai sensi del DPR 445/2000, artt. 53, comma 1, e 58, comma 1, rispettivamente: l'Amministrazione comunale deve gestire i flussi di documenti attuando il sistema di protocollo informatico secondo le disposizioni previste nel medesimo DPR 445/2000 e relativi regolamenti di attuazione; l'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti (protocollo) da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61, comma 1, del medesimo DPR 445/2000;

Ritenuto quindi di dover attribuire al Responsabile del Servizio di Protocollo la responsabilità dei dati personali iscritti nel registro (informatico e non) di protocollo;

Ritenuto peraltro, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, di attribuire anche agli altri responsabili di servizio la responsabilità del trattamento dei dati personali contenuti nel registro informatico di protocollo, nei limiti della competenza di ciascun servizio, nei seguenti termini (meglio specificati negli allegati):

- funzione di incaricare gli addetti ai propri servizi al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003;
- trattamento dei dati personali secondo i principi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003;

Considerato che l'art. 7, comma 2, Legge 675/1996, prevedeva che la notificazione fosse effettuata preventivamente ed una sola volta, salvo variazioni relative ai suoi elementi eventualmente intervenute successivamente alla notificazione stessa;

Dato atto altresì che muta, a decorrere dal 01.01.2004, il principio già previsto nella previgente normativa sulla *privacy* per il quale tutti i trattamenti dei dati andavano notificati al Garante, in quanto ora la notifica deve essere effettuata solo per quelli testualmente previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 196/2003;

Rilevato peraltro che l'art. 181, comma 1, lett. c), D.Lgs. 196/2003, prevede che per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 01.01.2004, com'è per il caso del Comune di Eraclea, in sede di prima applicazione del nuovo Codice della *Privacy* la notificazione prevista dal citato art. 37 debba nuovamente essere effettuata entro il 30.04.2004, ancorché la stessa fosse già stata effettuata sotto il vigore della Legge 675/1996;

Visto l'art. 38 del D.Lgs. 196/2003, relativo alle modalità della notificazione anzidetta;

Vista altresì la scheda informativa 01.01.2004 pubblicata sul sito *web* del Garante della *Privacy*, dalla quale si evince (punto 6), che il notificante deve versare al Garante l'importo di € 150,00 a titolo di diritti di segreteria;

Visto inoltre che il Garante ha stipulato apposite convenzioni con alcuni enti, tra i quali le Poste Italiane, per l'invio telematico della notificazione entro il 30.04.2004, e constatato che il costo massimo previsto per l'invio con le Poste Italiane è fissato in € 25,00;

Ritenuto pertanto di dover assegnare al Vicesegretario Dr. Alessandro Scarpa la somma di € 175,00 al fine di effettuare la notifica del trattamento dei dati personali prevista dall'art. 181, comma 1, lett. c), D.Lgs. 196/2003;

Ritenuto altresì di dover incaricare ciascun responsabile di servizio di rilevare i singoli trattamenti per i quali l'Ente è tenuto alla notifica ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 196/2003, mediante la compilazione delle schede allegate al presente provvedimento, e la loro trasmissione al Vicesegretario entro il termine perentorio del 31.03.2004;

Dato atto che, ai sensi del punto 19 dell'Allegato B D.Lgs. 196/2003, entro il 31.03.2004 questa Amministrazione, in quanto titolare di trattamenti di dati sensibili e giudiziari, è tenuta ad adottare, o ad aggiornare, un documento programmatico sulla sicurezza;

Considerato che ai sensi dell'art. 180, comma 1, D.Lgs. 196/2003 l'Amministrazione è tenuta ad attuare il Documento Programmatico sulla Sicurezza entro il 31.03.2004, adottando peraltro le misure minime di sicurezza di cui agli artt. da 33 a 35 e all'allegato B), che non fossero già previste dal DPR 318/1999, entro il 30.06.2004, salva l'applicazione del 2° comma del medesimo art. 180;

Osservato che per l'attuazione di tale documento ed, in particolare, per realizzare il sistema di autenticazione nei nuovi termini di cui al punto 5 Allegato B D.Lgs. 196/2003, ciascun Responsabile dovrà specificare le credenziali di autenticazione dei dipendenti assegnatigli, sulla base delle schede che verranno approvate con proprio provvedimento dall'Amministratore di Sistema, cui si conferisce apposito mandato in proposito;

Ritenuto quindi di dover dare mandato ai suddetti Responsabili di comunicare, per quanto di competenza, all'Amministratore di Sistema tali credenziali entro il 15.04.2004, termine prorogabile dall'Amministratore di Sistema al massimo sino al 30.04.2004 al fine di rispettare il termine di cui all'art. 180, comma 1, D.Lgs. 196/2003;

Visto l'art. 26, comma 1, della Legge 241/1990, e ritenuto di dover affiggere permanentemente copia della presente deliberazione, in forma integrale, all'Albo Pretorio dell'Ente;

Sentiti, per quanto di loro competenza, la D.ssa Ferrarese Franca (gestione banca dati bilancio) ed il Magg. Mazzuia Enrico (gestione banca dati anagrafe della popolazione), che hanno espresso il loro favore;

Sentita preventivamente la Conferenza dei Responsabili di Servizio in data 15.01.2003, in merito alla attuale situazione della responsabilità del trattamento dei dati, e comunicato preventivamente il presente provvedimento con nota prot. n. 5080 del 04.03.2004;

Informate preventivamente le RSU aziendali e le OO.SS. Territoriali con nota prot. n. 5079 del 04.03.2004;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art.48 comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. di dare atto che, allo stato degli atti già adottati da questa Amministrazione come accertati e specificati dalla presente deliberazione, la responsabilità del trattamento dei dati personali presso il Comune di Eraclea si configura come di seguito prospettata:

<b><i>Responsabili del trattamento</i></b>	<b><i>Provvedimento di designazione/nomina</i></b>	<b><i>Ruolo, funzioni e istruzioni</i></b>
Segretario generale <i>pro tempore</i>	GC n. 88 del 27.03.1998	<i>Allegato 1</i>
Responsabili di Area/Servizio	art. 23, comma 3, 13° punto, del Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di GC n. 185 del 30.08.2001	<i>Allegato 2</i>
Amministratore di sistema	GC n. 39 del 28.03.2002, GC n. 271 del 22.12.2003	<i>Allegato 3</i>

- 
2. di confermare per il Segretario Generale *pro tempore* la designazione quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, secondo e nei limiti delle funzioni ed istruzioni di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione (di cui fa parte integrante e sostanziale);
  3. di confermare per il responsabili di Area/Servizio la designazione quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, secondo e nei limiti delle funzioni ed istruzioni di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione (di cui fa parte integrante e sostanziale);
  4. di confermare per il Responsabile del Servizio CED la designazione quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 (Amministratore di Sistema), secondo e nei limiti delle funzioni ed istruzioni di cui all'allegato 3 alla presente deliberazione (di cui fa parte integrante e sostanziale);
  5. di dare mandato al Sindaco di formalizzare con apposito decreto sindacale di nomina gli incarichi di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, per i soggetti attualmente interessati;
  6. di dare mandato all'Ufficio Personale di inserire un rinvio alla presente deliberazione, con specifico riferimento all'allegato di interesse, per i futuri decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Area/Servizio, che così verranno pertanto contestualmente incaricati anche della responsabilità del trattamento dei dati e, con tale rinvio, notiziati circa le istruzioni che il titolare del trattamento dei dati personali loro commette;
  7. di dare mandato all'Ufficio Segreteria di inserire un rinvio alla presente deliberazione, con specifico riferimento all'allegato 1, per i futuri decreti di nomina del Segretario Generale;
  8. di demandare, per quanto di propria competenza, a ciascun responsabile del trattamento dei dati il compito di censire i trattamenti di dati personali attualmente in essere, o eventualmente futuri, sulla base delle apposite schede di rilevazione, conformi al modello del Garante per la Protezione dei dati personali, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di permettere la nuova notifica del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 196/2003;
  9. di dare atto che i responsabili di cui al punto precedente dovranno comunicare le loro risultanze al Vicesegretario entro il 31.03.2004, considerato termine perentorio a tutti gli effetti di legge;
  10. di demandare al Vicesegretario il compito di effettuare la nuova notificazione del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 181, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 196/2003 sulla base delle comunicazioni dei responsabili di servizio di cui ai punti 8 e 9;
  11. di assegnare, ai fini di cui al punto 10, al Vicesegretario la somma di € 175,00 al fine di effettuare la notifica di cui al punto precedente, con imputazione all'intervento cod. n. 1.01.0303.0340 "*Mantenimento e funz. Uffici gestione eco-fin-progr - prestaz. Servizio*" del Bilancio di Previsione anno 2004, di cui € 150,00 per diritti di segreteria da versare in favore del Garante per la Protezione dei dati personali, e € 25 per l'invio telematico a mezzo Poste Italiane;
  12. di dare mandato all'Amministratore di Sistema di aggiornare il Documento

Programmatico sulla Sicurezza entro il 24.03.2004, al fine dell'approvazione del medesimo entro il termine di legge del 31.03.2004 da parte di questa Giunta Comunale;

13. di dare mandato all'Amministratore di Sistema di approvare con proprio provvedimento i modelli per la redazione delle credenziali di autenticazione informatica da parte dei Responsabili di Servizio per il personale loro assegnato, e di aggiornarli ove necessario;

14. di dare mandato ai responsabili di servizio di individuare i soggetti da incaricare al trattamento dei dati con strumenti informatici, comunicando quindi all'Amministratore di Sistema le schede di cui al punto precedente ai fini della successiva autenticazione informatica entro il 15.04.2004, termine prorogabile dall'Amministratore di Sistema al massimo sino al 30.04.2004;

15. di dare atto che le credenziali di autenticazione informatica per il Segretario, i Responsabili di Servizio, nonché per l'Amministratore di Sistema sono sostituite *ipso iure*, rispettivamente, dagli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione.

16. di dare mandato al Responsabile del Servizio di Pubblicazione degli Atti all'Albo Pretorio di curare la pubblicazione perenne all'Albo Pretorio di copia della presente deliberazione, sino alla successiva eventuale revoca o annullamento della stessa;

17. di allegare quindi alla presente deliberazione i seguenti documenti: Allegato 1, Scheda ruolo, funzioni e istruzioni "Segretario Generale"; Allegato 2, Scheda ruolo, funzioni e istruzioni "Responsabili di Servizio"; Allegato 3, Scheda ruolo, funzioni e istruzioni "Amministratore di Sistema"; Allegato 4, "Tabella dei trattamenti", come da istruzioni del Garante della *privacy*.

Con separata votazione, ad unanimità di voti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Allegato 1.doc Allegato 2.doc Allegato 3.doc Tabelle della procedura di notificazione

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL VICE SINDACO**  
**( ZUCCHETTO Roberto)**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**( FORLIN dott.ssa Luigia Maria)**

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale

**ATTESTA**

-Che la presente deliberazione

- è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/03/2004

- è stata comunicata la sua adozione ai capigruppo consiliari

- è stata comunicata alla Prefettura di Venezia

- è stata trasmessa alle OO.SS. e alla R.S.U.

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

- entro i dieci giorni dall' affissione all' Albo Pretorio da parte di 1/5 dei Consiglieri è stata formulata richiesta di controllo ai sensi dell'art. 127 comma 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

- è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 comma 3°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 comma 1° e 2°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_

- è stata annullata in data \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(FORLIN dott.ssa Luigia Maria)**